

N. 5080/2014 REG. GEN.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI MILANO – Sez. Lavoro

La dott.ssa Sara Manuela MOGLIA, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in data 30 aprile 2014

da

BOSCO Roberto, CATTANEO Stefano, CUCCHI Diego, DE MARTINO Felice, LA MOTTA Giorgia, ROMANO Fabio, STABILE Pasquale, TESTA Carmine, elettivamente domiciliati in Milano, via Lario, 26 presso lo studio degli avv.ti Lorenzo Franceschinis e Maddalena Russo che li rappresentano e difendono, per delega in calce al ricorso introduttivo;

ricorrenti

contro

TRENORD s.r.l., in persona del procuratore e legale rappresentante pro tempore dott. Stefano Conti, elettivamente domiciliata in Milano, via Durini, 20, presso lo Studio degli avv.ti Claudio Morpurgo e Anna Melicatti che la rappresentano e difendono come da delega in calce alla memoria difensiva.

convenuta

Oggetto: retribuzione

All'udienza di discussione, i procuratori delle parti concludevano come in atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 30 aprile 2014, i ricorrenti convenivano in giudizio avanti al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del Lavoro, la società Trenord,, chiedendo venisse accertato e dichiarato l'obbligo della società convenuta a



mantenere in efficienza a proprie cure e spese i dispositivi elettronici forniti ai ricorrenti per esigenze di servizio con conseguente condanna della stessa a pagare le somme esposte nelle conclusioni del ricorso a titolo di spese vive e disagio patito per aver provveduto, negli anni, alla ricarica, presso la loro abitazione.

Esponevano di essere dipendenti della società convenuta con qualifica di capo treno e, quanto al sig. De Martino, di macchinista.

Di aver ricevuto in dotazione dall'azienda, alcuni strumenti informatici necessari per l'espletamento del proprio servizio e, più precisamente, quanto ai capo treno: un telefono Sagem, un computer palmare, un'antenna ed un Pos per i pagamenti; quanto al macchinista, un tablet ed un telefono Sagem.

Di non aver a loro disposizione alcun ambiente aziendale presso il quale provvedere a ricaricare tali strumenti e di avervi da sempre provveduto presso le loro abitazioni con conseguente disagio e spese vive di corrente.

Si costituiva Trenord che non contestava che i ricorrenti avessero sempre provveduto alla ricarica degli strumenti elettronici, ma poneva in dubbio che tale operazione fosse stata fatta presso le loro abitazioni; per contro assumeva di aver da sempre messo a disposizione dei ricorrenti prese elettriche a bordo treno, oppure negli appositi locali sosta delle stazioni; ancora che i ricorrenti avevano a loro disposizione i c.d. tempi di preparazione treno riservati alle attività di preparazione del treno, sicchè qualora avessero provveduto alla ricariche dei dispositivi elettronici



presso le utenze domestiche, ciò doveva ricondursi ad una scelta personale dei dipendenti.

Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, omessa ogni attività istruttoria ritenuta superflua, all'udienza del 20 gennaio 2015, la causa veniva posta in decisione.

All'esito della camera di consiglio, il giudice pronunciava la presente sentenza con lettura del dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso va accolto seppur nei limiti ed alle condizioni che si va ad esporre.

Ai fini della disamina che si è chiamati a svolgere e della decisione che si dovrà assumere, si ritiene importante partire dalle conclusioni formulate nel ricorso e che costituiscono il petitum del presente giudizio.

I ricorrenti hanno, quale prima domanda, chiesto al giudice di accertare e dichiarare la sussistenza, in capo alla società convenuta, loro datrice di lavoro, dell'obbligo di mantenere in efficienza a proprie cure e spese i dispositivi elettronici forniti ai ricorrenti per esigenze di servizio.

Di fronte a tale domanda, la soluzione va ricercata nelle norme pattizie regolatrici della materia.

Il CCNL di categoria, che Trenord ritiene di dover applicare e che i ricorrenti non contestano (doc. n. 1 fasc. conv.), all'art. 56 dispone che i dipendenti debbono aver cura degli oggetti, strumenti da lavoro affidati.



Il regolamento aziendale in materia di utilizzo degli apparecchi telefonici (doc. 3) attesta che tali apparecchi debbono essere accesi durante l'orario di lavoro prevedendo la sanzionabilità della violazione delle prescrizioni ivi contenute.

La circolare interna adottata da Trenord il 20 gennaio 2012 (doc. 4) stabilisce che il personale è tenuto ad assicurarsi della perfetta efficienza dei dispositivi portatili per lo svolgimento del turno assegnato.

Le lettere di consegna dei dispositivi elettronici (doc. 8) che risultano essere state consegnate ai ricorrenti e da loro sottoscritte, oltre a richiamare il regolamento aziendale ed a ribadire che gli apparecchi (siano essi il telefono siano essi il computer) debbono essere tenuti accesi durante l'orario di servizio dell'assegnatario, stabiliscono che le spese ed il canone inerenti l'utilizzo per servizio dell'apparecchio saranno a totale carico della società.

Le fonti richiamate impongono che si faccia una precisa distinzione tra l'obbligo, previsto contrattualmente, della cura degli strumenti dati in dotazione (obbligo che, per il vero, neppure è posto in contestazione) e l'obbligo al loro mantenimento in efficienza.

Mentre il primo trova espressa sanzione, del secondo non vi è traccia nelle fonti normative sopra richiamate.

Il riferimento è contenuto solo nella circolare del 13 ottobre 2009 (doc. 3°) adottata da Trenitalia, ma Trenord non spiega in che modo e sulla base di quale titolo tale fonte possa trovare applicazione anche per i suoi dipendenti posto che, come riferito



nella premessa della memoria di costituzione, Trenord nasce dalla cessione di un ramo d'azienda di Trenitalia e non vi è evidenza di contiguità tra le due società tali da giustificare l'estensione della disciplina adottata dall'una anche ai dipendenti dell'altra.

Ciò che è, invece, assolutamente chiaro e che risulta addirittura contenuto negli accordi presi tra le odierne parti processuali, è che i costi relativi all'utilizzo dei dispositivi elettronici di cui i ricorrenti sono, pacificamente, dotati, è a carico della società.

L'impegno assunto e sottoscritto dai lavoratori nella copia delle lettere depositate dalla società consente di giungere alla conclusione che nelle spese a carico di Trenord debbano ricomprendersi anche le spese relative al mantenimento in efficienza dei dispositivi, ovvero alle spese di ricarica delle batterie che li alimentano.

Invero, la distinzione contenuta nelle predette lettere tra il "canone" e le "spese" non sembra lasciare dubbi circa il fatto che nel concetto di spese debbano ricomprendersi tutti i costi necessari all'utilizzo degli apparecchi.

L'espresso e chiaro impegno assunto, consente di offrire ai ricorrenti una prima risposta: vi è l'obbligo, da parte di Trenord, di sopportare il costo dell'efficienza dei dispositivi.

L'obbligo inserito negli accordi presi tra le parti non può essere messo in discussione perché, è verosimile pensare-anche tenuto conto che si tratta di lettere



compilate mediante modulistica-che la pattuizione sia frutto non già di un accordo, ma di una decisione presa dalla società a cui il lavoratore ha aderito.

Riconosciuto l'obbligo di cui sopra, è il datore di lavoro che deve provvedere, con le modalità che riterrà più opportune, a sopportare il costo dell'efficienza dei dispositivi.

L'autonomia imprenditoriale e, peraltro, lo stesso petitum del ricorso, non consentono a questo giudice di stabilire quali siano le modalità e forme dell'assolvimento dell'obbligo in oggetto; tuttavia, non vi è dubbio che lo stesso gravi sul datore di lavoro. Sicchè sarà cura dello stesso individuare le modalità ed i mezzi per il migliore adempimento. Modalità che, solo a titolo di suggerimento, potranno consistere o in una somma mensile forfettaria assegnata al lavoratore che provvederà alla ricarica, oppure nel dotare i singoli di diverse batterie e quindi provvedere alla ricarica in proprio di quelle scariche.

Nel corso del giudizio si è discusso circa il fatto che, già oggi, Trenord offra al personale ambienti ove provvedere alla ricarica e convogli sui quali vi sarebbero delle prese di corrente utilizzabili.

Sebbene la circostanza sia stata contestata dai ricorrenti presenti in udienza, che hanno escluso che la maggior parte dei convogli sia dotata di prese e che hanno precisato che i tempi che possono trascorrere presso le sale sosta non sarebbero sufficienti a consentire la ricarica, questo giudice non ha ritenuto di procedere ad alcuna attività istruttoria. La decisione trova ragione, ancora una volta, nelle



conclusioni indicate nel ricorso che si limitano a chiedere, sotto questo profilo, l'accertamento dell'obbligo. Domanda, per rispondere alla quale, non è stato ritenuto necessario alcun approfondimento.

Le conclusioni del ricorso rimesse a questo giudice contengono anche la richiesta dell'accertamento e dell'obbligo, in capo alla società, di provvedere, a sue cure, al mantenimento in efficienza dei dispositivi.

La richiesta, è evidente, è diversa rispetto a quella sin qui esaminata e attiene non già a chi debba sopportare i costi dell'efficienza, ma a chi questa efficienza debba assicurare.

Le fonti pattizie allegate dalle parti sono, sul punto, silenti, nulla disponendo in tal senso.

Né può ritenersi che l'obbligo contrattuale che impone ai lavoratori di avere cura degli oggetti e degli strumenti di lavoro possa essere illuminante in tal senso.

Invero, l'aver cura significa il divieto di usi impropri o di un utilizzo che possa danneggiare l'oggetto; ma, difficilmente, può essere ricompreso in esso l'obbligo di provvedere al mantenimento in efficienza. Obbligo che, come si è detto, è contenuto solo in una circolare, ma che non risulta estensibile alle parti in causa.

Né le fonti, per contro, impongono al datore di lavoro un simile obbligo che, infatti, non è previsto.



I lavoratori hanno l'obbligo di tenere attivi i dispositivi durante l'orario di servizio; quindi, è necessario che gli stessi siano perfettamente carichi all'inizio del servizio.

Deve, quindi, escludersi che la messa in carica possa avvenire durante il servizio posto che, laddove il dispositivo fosse totalmente privo di carica, prima della possibile accensione, potrebbe esservi un intervallo di tempo.

L'orario di servizio non coincide con la partenza del convoglio al quale i lavoratori sono assegnati, ma al loro inizio del servizio che, se è precedente, segna il momento in cui gli apparecchi debbono essere già perfettamente funzionanti.

Non essendovi una disposizione che preveda espressamente a quale soggetto tale obbligo compete, non è possibile, come vorrebbero i lavoratori, che lo stesso sia accertato e posto a carico del datore di lavoro che, come si è detto, deve solo sopportarne i costi.

Tenuto conto che, da un lato questi è tenuto a sopportare i costi del mantenimento in efficienza e che i dispositivi debbono essere in grado di funzionare all'inizio del servizio, è auspicabile che le parti trovino un accordo al fine di una soluzione efficace e pratica.

Una soluzione che consenta al lavoratore di iniziare il suo turno con i dispositivi già in grado di essere accesi e di essere tenuti tali per tutta la durata del servizio e che non lo esponga a sostenere alcuna spesa.



Per le ragioni sopra dette, il ricorso può essere accolto limitatamente alla parte relativa all'accertamento dell'obbligo datoriale di sopportare le spese del mantenimento in efficienza dei dispositivi elettronici in dotazione dei lavoratori.

Il ricorso non può essere accolto neppure in relazione alla seconda parte della domanda, laddove si chiede la condanna della società convenuta al rimborso delle spese sostenute dai ricorrenti per ricaricare i dispositivi.

Invero, le allegazioni di parte sono sul punto assolutamente generiche e, come tali, insuscettibili di poter costituire oggetto di una prova testimoniale.

Prova che, prima ancora che sul quantum della pretesa, deve riguardare l'an.

Orbene, sul punto, i ricorrenti avrebbero dovuto indicare con maggior precisione, non limitandosi ad una allegazione approssimativa, i giorni ed il tempo impiegato per caricare ogni dispositivo in dotazione. La circostanza era necessaria al fine poi di poter desumere il costo, questo sì quantificabile mediante il criterio del prezzo della corrente, costo al quale, invece, non può arriversi senza una precisa indicazione del tempo impiegato.

L'assenza di una precisa allegazione dei giorni e delle ore o frazioni di ore impiegate non consente neppure di apprezzare e quindi di valutare l'ulteriore voce economica richiesta, ovvero il disagio.

Anche questo, infatti, richiedeva una puntuale e non approssimativa indicazione del tempo speso per provvedere a mettere i dispositivi in ricarica.



La natura delle questioni trattate fa ritenere equa una totale compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide:

- 1) **accoglie** parzialmente il ricorso e, per gli effetti, accerta e dichiara l'obbligo per la società convenuta di mantenere in efficienza a proprie spese i dispositivi elettronici forniti ai ricorrenti per esigenze di servizio;
 - 2) **rigetta** per il resto.
 - 3) Compensa le spese di lite tra le parti.
 - 4) fissa in giorni 40 il termine per il deposito della motivazione.
- Così deciso in Milano il 20 gennaio 2015 .

Il giudice del lavoro
Dott.ssa Sara Manuela MOGLIA

